

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n.400

Testo del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, recante: "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

GU n. 285 del 4-12-1993

in vigore dal: 5-12-1993

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'1, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'0, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . .))

A norma dell'5, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282". I DD.LL. n. 181/1993 e n. 282/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati

convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1993 e n. 234 del 5 ottobre 1993).

Art. 01.

((**1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere**))
((**rilascata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e**))
((**attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti**))
((**attivita':**))
((**a) gestione di stabilimenti balneari;**))
((**b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi**))
((**precotti e generi di monopolio;**))
((**c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;**))
((**d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e**))
((**sportive;**))
((**e) esercizi commerciali;**))
((**f) servizi di altra natura e conduzione di strutture**))
((**ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di**))
((**utilizzo di cui alle precedenti categorie di**))
((**utilizzo.**))
((**2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla**))
((**natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento**))
((**delle attivita', hanno durata di quattro anni; possono**))

comunque))
((**avere durata differente su richiesta motivata degli**))
((**interessati.**))

Art. 1

((**1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali**))
((**marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime,**))
((**regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del**))
((**codice della navigazione (a) e degli articoli 8, 9 e 35 del**))
((**citato regolamento di esecuzione del codice della**))
((**navigazione,**))
((**approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328**))
((**del 1952 (b), sono aggiornati, per le concessioni aventi**))
((**decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base**))
((**delle**))
((**variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate**))
((**dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali**))
((**dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del**))
((**decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con**))
((**modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 (c),**))
((**purche' il titolo concessorio non contenga la determinazione**))
((**definitiva del canone.**))

(a) Si trascrive il testo degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione:

"Art. 36 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747) (Concessione di beni demaniali). - L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, puo', concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo".

"Art. 38 (Anticipata occupazione di zone demaniali). - Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo', su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonche' l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione e' negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato".

(b) Gli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, così'

recitano:

"Art. 8 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747) (Concessioni per licenza). - Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalita' di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'art. 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la precedente misura del canone".

" (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747) (Concessioni di durata superiore al quadriennio). - Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo del compartimento. In qualita' di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento.

Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del Ministro per la marina mercantile".

"Art. 35 (Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi). - L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'8 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete l'approvazione dell'atto di concessione".

(c) Il D.L. n. 77/1989 reca: "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime". La misura dei canoni annui demaniali marittimi dovuti nel 1989 e' stata determinata, in applicazione dell' del D.L. n. 77/1989, con D.M. 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 1989.

in vigore dal: 5-12-1993

.
(Soppresso dalla legge di conversione).

Art. 2

in vigore dal: 5-12-1993

Art. 02.

((**1. Il secondo e il terzo comma dell'7 del codice della navigazione (a) sono sostituiti dai seguenti:**))
((**"Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico-ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E'**))
((**altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia'**))

((**rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.**))
((**Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.**))
((**2. Dopo l'5 del codice della navigazione e' inserito**))
((**il seguente:**))
"5-bis (Affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione). - ((**Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della concessione.**))

(a) Si riporta il testo dell'7 del codice della navigazione, come sopra modificato:

"7 (Concorso di piu' domande di concessione). - Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico-ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".

in vigore dal: 5-12-1993

.
(Soppresso dalla legge di conversione).

Art. 3

in vigore dal: 5-12-1993

Art. 03.

((**1. I canoni annui per concessioni con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e**))
((**specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del**))
((**Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza**))
((**permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei**))
((**seguenti criteri direttivi:**))

((a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei gia'))
))
((concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti))
))
((categorie:))
((1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di))
))
((essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta))
((valenza turistica;))
((2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di))
))
((essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale))
))
((valenza turistica;))
((3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di))
))
((essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore))
))
((valenza turistica;))
((4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui))
((all'articolo 29 del codice della navigazione (a);))
((b) articolazione delle misure dei canoni secondo la))
((classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);))
((c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la))
((seguente articolazione:))
((1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria))
))
((A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al))
))
((metro quadrato per la categoria C;))
((2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al))
))
((metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro))
((quadrato))
((per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la))
((categoria C;))
((3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000))
))
((al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro))
((quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la))
))
((categoria C;))
((4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per))
))
((specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti))
))
((cosi' come definiti dall' del testo unico approvato))
((con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (b), e comunque))
((entro))
((100 metri dalla costa;))
((5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300))
((metri dalla costa;))
((6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;))
((7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il))
((posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di))
((fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);))
((d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera))
((c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di))
((valenza turistica inferiore qualora i titolari della))
((concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile,))
((nonche'))
((la gratuita' dei servizi generali offerti all'utenza;))
((e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera))
((c) alla meta' in presenza di eventi dannosi di eccezionale))
((gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni))
))

((oggetto della concessione, previo accertamento da parte))
((delle))
((competenti autorita' marittime di zona;))
((f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di))
))
((cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali))
((marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate))
))
((alla data di entrata in vigore del presente decreto;))
((g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera))
((c) fino alla meta' nel caso in cui il concessionario assuma))
))
((l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di))
((straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonche'))
((nei))
((casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice))
))
((della navigazione (a);))
((h) riduzione fino alla meta' della misura base dei canoni di))
))
((cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a))
((specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un))
))
((diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di))
((godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attivita'))
((che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni))
((consentite da leggi o regolamenti;))
((i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della))
))
((misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le))
((concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del))
((codice))
((della navigazione (a) e all'articolo 37 del regolamento per))
((l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione))
))
((marittima), approvato con decreto del Presidente della))
((Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (c);))
((l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui))
))
((relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle))
((societa' sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione))
((italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.))
((2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di))
))
((cui all'8 del testo unico delle leggi sulla pesca,))
((approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e))
((successive modificazioni (d), nonche' di quelli relativi ai))
((cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge))
((25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre))
))
((1927, n. 2535, e successive modificazioni (e), e di quelli))
((comunque concernenti attivita' di costruzione,))
((manutenzione,))
((riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali,))
))
((si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del))
))
((Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i))
))
((Ministri del tesoro e delle finanze.))
((3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore))
((valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2)))
((e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in))
((concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, e'))
))
((riservato all'autorita' competente.))
((4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali))
))

pubblico marittimo ad uso dei cantieri navali, stabilito dall'art. 755 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del codice della marina mercantile, e dall'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, e' elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno. Il canone in questa misura si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli scafi, restando in facolta' dell'amministrazione di estenderlo, a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero di imporre un maggior canone in conformita' del comma seguente.

Il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale, stabilito nell'79 del precitato regolamento, e' elevato a centesimi 40 per metro quadrato e per anno".

in vigore dal: 5-12-1993

(Soppresso dalla legge di conversione).

Art. 4

in vigore dal: 5-12-1993

Art. 04.

((**1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime**))
))
((**sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della**))
))
((**marina mercantile, sulla base della media degli indici**))
((**determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie**))
))
((**di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il**))
((**mercato all'ingrosso.**))
))
((**2. Qualora, entro il 1 marzo 1994, non sia stato emanato il**))
((**decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle**))
((**concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti,**))
))
((**salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del**))
))
((**suddetto decreto.**))

Art. 5

in vigore dal: 5-12-1993

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, ((**1992 e 1993**)) sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

Art. 6

in vigore dal: 5-12-1993

((**1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della**))
((**legge di conversione del presente decreto, il Governo non**))
((**abbia**))
((**provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la**))
))
((**delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi**))
((**dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24**))
))
((**luglio 1977, n. 616 (a), queste sono comunque delegate alle**))
))
((**regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al**))
))
((**rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per**))
))
((**le finalita' di cui al citato articolo 59 (a), applicando i**))
((**canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente**))
((**decreto.**))
))
((**2. A decorrere dal 1 gennaio 1995, alle regioni e' devoluto**))
((**l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei**))
))
((**canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello gia' previsto**))
((**nel bilancio pluriennale dello Stato.**))
))
((**3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni**))
((**predispongono, sentita l'autorita' marittima, un piano di**))
((**utilizzo delle aree del demanio marittimo, dopo aver**))
))
((**acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle**))
))
((**associazioni regionali di categoria, appartenenti alle**))
((**organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore**))
((**turistico dei concessionari demaniali marittimi.**))

(a) Il testo dell'art. 59 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente:

"Art. 59 (Demanio marittimo, lacuale e fluviale). - Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette e' effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette puo' essere modificato".

Art. 7

in vigore dal: 5-12-1993

((**1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni**))
((**demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale,**))
((**criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che**))
((**comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori**))
((**rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del**))
((**decreto stesso.**))
((**2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali,**))
((**l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre**))
((**amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o**))
((**compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non**))
((**comporta corresponsione di alcun canone.**))
((**3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle**))
((**misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione**))
((**della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i)**))
((**del comma 1 dell'art. 3 e dal comma 2 del medesimo articolo.**))
((**4. Per le aree date in concessione alle società sportive non**))
((**aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno**))
((**determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al**))
((**presente decreto.**))

Art. 8

in vigore dal: 6-10-1993

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 9

in vigore dal: 5-12-1993

((**1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3,**))
((**della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), laddove esistano**))
((**obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate**))
((**dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di**))
((**specifici accessi da parte di ciascun concessionario,**))
((**l'accesso**))
((**al mare da parte dei soggetti handicappati e' comunque**))
((**garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti**))
((**orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima**))
((**è**))

((**competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli**))
((**stabilimenti**))
((**balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al**))
((**presente comma e promuove l'accordo con tutti i**))
((**concessionari**))
((**di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto**))
((**omogeneo di litorale.**))
((**2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la**))
((**realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite,**))
((**senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra**))
((**tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto**))
((**omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La**))
((**ripartizione delle quote spettanti e' determinata**))
((**dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità**))
((**del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote**))
((**e'**))
((**condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento**))
((**della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata**))
((**legge n. 104 del 1992 (a).**))

(a) Il comma 3 dell'art. 23 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede che: "Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate". Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, soprarichiamato, reca: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e contiene norme di attuazione della legge n. 13/1989, recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Art. 10

in vigore dal: 6-10-1993

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (a), e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

(a) Il comma 6 dell'art. 12 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevedeva che: "I decreti previsti dall'art. 10, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 (recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, n.d.r.), sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro. Nel decreto previsto dal comma 6 dell'art. 10 dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989 e relativo al 1990 sono indicati i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le competenti amministrazioni comunali, dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni in misura variabile dal raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. Nel determinare la misura di tale adeguamento si dovrà tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni dati in concessione, avuto riguardo alle effettive utilizzazioni consentite. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i canoni di cui al presente comma sono aumentati in ragione del 20 per cento ed il ricavato di tale aumento deve essere devoluto ai bilanci d'entrata dei comuni territorialmente competenti. Restano fermi gli adempimenti annuali previsti dal predetto comma 6 dell'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 1989. E' abrogato il comma 2 dell'art. 10 del citato decreto-legge".

Art. 11

in vigore dal: 6-10-1993

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.